

ATTO DD 738/A1614A/2023

DEL 11/10/2023

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO**

**A1614A - Foreste**

**OGGETTO:** Legge regionale n. 4 del 10.02.2009, D.P.G.R. del 20.09.2011 n. 8/R “Regolamento forestale” e ss.mm.ii.. Proroga dei termini di pascolamento - anno 2023

VISTA la Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "*Gestione e promozione economica delle foreste*", in particolare l'articolo 13, comma 1 lettera m) che prevede che il Regolamento forestale stabilisca le norme per il pascolo nei boschi, per la gestione dei terreni pascolivi e di quelli cespugliati;

VISTO il D.P.G.R. del 20.09.2011 n. 8/R "*Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009 n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei regolamenti regionali 15 febbraio 2010 n. 4/R, 4 novembre 2010 n. 17/R, 3 agosto 2011 n. 5/R*", modificato con D.P.G.R. n. 2/R del 2013 e con D.P.G.R. n. 4/R del 2015, ed in particolare l'articolo 46 (Praterie pascolabili) che stabilisce che:

- il pascolo è consentito in presenza di un'adeguata disponibilità di risorse foraggere, nei seguenti periodi, a seconda della quota:

Altitudine (metri s.l.m.)	Inizio pascolamento	Termine pascolamento
Inferiore a 800	sempre	
Tra 800 e 1.500	31 marzo	30 ottobre
Oltre i 1.500	15 maggio	15 ottobre

- al fine di tutelare l'ambiente e le cotiche erbose e in funzione dell'andamento climatico stagionale, la struttura regionale competente in materia forestale può modificare i termini sopra indicati o sospendere il pascolamento, eventualmente solo per determinate tipologie o aree geografiche.

VISTA la richiesta del Centro Assistenza Agricola sede regionale del Piemonte (prot. ricevimento 123072/A1614A del 19.09.2023) in cui si richiede il prolungamento del termine del periodo di pascolamento al 15 novembre dei pascoli siti ad un'altitudine tra gli 800 e i 1.500 metri s.l.m. e al 31 ottobre per le superfici pascolive site oltre i 1.500 metri s.l.m., in ragione del buon andamento climatico stagionale che ha reso disponibile una notevole quantità di cotico erboso;

VISTA la richiesta della Coldiretti Piemonte (prot. ricevimento 124876/A1614A del 22.09.2023) affinché possa essere concesso un ampliamento (di almeno 15 giorni) del periodo attualmente consentito, in relazione ad entrambe le tipologie previste, in ragione dell'andamento climatico registrato durante la corrente campagna;

VISTA la richiesta dell'Associazione Regionale Margari (A.RE.MA) Piemonte (prot. ricevimento 128927/A1614A del 29.09.2023) di posticipare i termini previsti al comma 2 dell'articolo 46 del Regolamento forestale regionale (n. 8/2011), in ragione dell'andamento climatico di fine stagione e della perdurante disponibilità di risorse foraggere;

VALUTATE le richieste sopra menzionate ed in particolare le motivazioni nelle stesse contenute, che si ritengono condivisibili per gli aspetti legati all'andamento climatico;

ACQUISITI per le vie brevi i pareri delle altre strutture regionali competenti in materia di biodiversità, montagna e attività forestali territoriali, complessivamente favorevoli alla proroga dei termini del periodo di pascolamento;

DATO ATTO che l'andamento climatico favorevole permette di estendere il periodo di pascolamento senza compromettere l'equilibrio dell'ambiente e della copertura vegetale;

RITENUTO quindi, in relazione alla disponibilità di risorse foraggere, che i termini di pascolamento previsti dall'art. 46 del Regolamento n. 8/R/2011 (cd. Regolamento forestale), limitatamente all'anno 2023, possano essere prolungati su tutto il territorio regionale, come da seguente tabella:

Altitudine (metri s.l.m.)	Termine pascolamento
Tra 800 e 1.500	15 novembre
Oltre i 1.500	31 ottobre

attestato che il presente atto non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio regionale e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte;

attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto d'interesse;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1 - 3361 del 14 giugno 2021;

Quanto sopra premesso e considerato,

## **IL DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e s.m.i., "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche";
- L.r. 23/2008 e s.m.i., "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- la L. 190/2012 e s.m.i., Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,

trasparenza, diffusione d'informazione da parte delle pubbliche amministrazioni;

- la l.r. n. 14/2014 e s.m.i., "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- la DGR n. 3-6447 del 30 gennaio 2023 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2023-2025 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2023";
- la D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 "Approvazione della disciplina dei controlli interni", come modificata dalla D.G.R. n. 1 - 3361 del 14 giugno 2021;
- la D.G.R. n. 12-5546 del 29.08.2017 "Linee guida in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile" e la circolare prot. 30568/A1102A del 02.10.2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile";

### DETERMINA

DI STABILIRE che i termini di pascolamento previsti dall'art. 46 del D.P.G.R. del 20.09.2011 n. 8/R "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009 n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei regolamenti regionali 15 febbraio 2010 n. 4/R, 4 novembre 2010 n. 17/R, 3 agosto 2011 n. 5/R", limitatamente all'anno 2023, sono prolungati su tutto il territorio regionale, come da seguente tabella:

Altitudine (metri s.l.m.)	Termine pascolamento
Tra 800 e 1.500	15 novembre
Oltre i 1.500	31 ottobre

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

La presente Determinazione è soggetta alla pubblicazione ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. N. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente - Sezione "Amministrazione Trasparente".

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice Civile.

IL DIRIGENTE (A1614A - Foreste)  
Firmato digitalmente da Enrico Gallo

